



## Comune di Zelo Buon Persico

Provincia di Lodi

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 6 del 30/03/2019

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019

L'anno **2019**, addì **trenta**, del mese di **marzo** alle ore **10:00**, nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e Nome	Pr.	As.	Cognome e Nome	Pr.	As.
MADONINI ANGELO	X		GROPPALDI SERGIO	X	
ALESSI GIUSEPPE	X		OLDINI PAOLO	X	
BROCCHIERI DANIELA MARIA	X		SARTORI GIACOMO	X	
RIVA FABIANO	X		DAVOGLIO GUIDO	X	
VASSURA MASSIMILIANO	X		MORTARI TULLIO		X
BOSONI MARICA AGNESE	X		LA BRUNA ANGELO		X
BARBATI BARBARA		X			

Presenti: 110      Assenti: 3

Partecipa alla seduta **il Segretario Comunale Dott. Maurizio Vietri.**

**Il Sindaco** Dott. Angelo Madonini, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza.

## **OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019**

Il Sindaco cede la parola all'Assessore Marica Bosoni.

L'Assessore Bosoni illustra il punto all'ordine del giorno come da allegato A).

Indi;

### ***IL CONSIGLIO COMUNALE***

**VISTI** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

**VISTO** il comma 703 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 che conferma la disciplina per l'applicazione dell'IMU introdotta con la Legge n. 214/2011;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

**1) aliquota di base: 0,76 per cento**

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

**2) aliquota abitazione principale : 0,4 per cento**

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

**VISTO** il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) il quale dispone che "Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

**VISTO** il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 che introduce modifiche all'Imposta unica comunale, incrementando l'aliquota TASI dello 0.8 per mille, elevando così il limite massimo delle aliquote TASI + IMU all'11,4 per mille;

**RICHIAMATO** il comma 707 lettera b) punto 2 che rettifica l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 integrandolo come segue: «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione

principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»;

**RICHIAMATO** altresì il comma 708 della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011;

**VISTE** le novità introdotte dalla legge di stabilità 2015, nr. 190 del 23 dicembre 2014, con particolare riguardo alla tassazione degli immobili a destinazione speciale e all'IMU su terreni agricoli ex montani, nonché la conferma che le limitazioni di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013 si estendono anche al 2015 ovvero:

- La somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 (cioè 10,60);
- L'aliquota massima TASI non può superare il 2,5 per mille;
- I limiti dei due punti precedenti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate. Detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare un'imposizione TASI equivalente o inferiore a quella determinata dall'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

**VISTO** il comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in materia di terreni agricoli che così dispone:

- *«13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:*
- *posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;*
- *ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;*
- *a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34»;*

**VISTE** le ulteriori novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015 come segue:

- *Il comma 10 interviene sull'art. 13 del dl 201 del 2011, in materia di IMU.*
- *Con la lettera a) viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori), oggetto della norma successiva.*
- *Con la lettera b) viene introdotta (lett. 0a) la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, stabilendo determinati requisiti*
- *La lettera e) anticipa al 14 ottobre (anziché 21 ottobre) il termine entro il quale i Comuni devono inviare le delibere IMU al Mef, ai fini della pubblicazione, da parte di quest'ultimo,*

entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale. Il termine del 14 ottobre viene definito come "perentorio". La comunicazione delle variazioni IMU entro tale data va di fatto considerata condizione di efficacia delle variazioni stesse;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

- «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

**VISTO** che con decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019, è stato differito al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali (G.U. n. 28 del 02/02/2019);

**DATO ATTO** che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**RICHIAMATA** la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

**VISTO** il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) componente IMU, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 23, in data 16/07/2014;

**VISTO** il "Regolamento generale delle entrate comunali tributarie ed extratributarie", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30/03/2017;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**VISTO** anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

**RITENUTO** per quanto sopra, di dover confermare le aliquote stabilite per l'annualità 2018 anche per l'anno 2019 nella seguente misura:

<b>ALIQUOTE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>3,5 per mille</b>	<b>abitazione principale categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze</b>
<b><u>detrazione</u></b>	<b>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie catastali A1, A8, A9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a</b>

	ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
<b>9 per mille</b>	TERRENI AGRICOLI non esenti a norma del comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
<b>0 per mille</b>	FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
<b>0 per mille</b>	<u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u> fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso locati
<b>9 per mille</b>	<u>ALIQUOTA ORDINARIA</u>  Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.

**DATO ATTO** che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** l'allegato parere dell'organo di revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del DLgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

CON VOTI favorevoli n. 8 ed astenuti n. 2 (Sartori e Davoglio), espressi in forma palese per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1. di determinare ed approvare per l'anno 2019, per i motivi in premessa esplicitati che qui si intendono integralmente riportati, le seguenti aliquote da applicare all'Imposta municipale propria, confermando le medesime aliquote già previste per l'anno 2018:

<b>ALIQUOTE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>3,5 per mille</b>	abitazione principale categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze
<b><u>detrazione</u></b>	Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie catastali A1, A8, A9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <u>€ 200,00</u> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
<b>9 per mille</b>	TERRENI AGRICOLI non esenti a norma del comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208

<b>0 per mille</b>	<b>FABBRICATI RURALI STRUMENTALI</b>
<b>0 per mille</b>	<b><u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u> fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso locati</b>
<b>9 per mille</b>	<b><u>ALIQUOTA ORDINARIA</u></b>  <b>Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.</b>

2) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019;

3) di dare atto che resta riservato allo Stato tutto il gettito derivante dagli immobili di categoria D calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille;

4) di trasmettere la presente deliberazione in copia, ad avvenuta esecutività, al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nel rispetto dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e ss. mm. ii.;

Successivamente, con voti favorevoli n. 8 ed astenuti n. 2 (Sartori e Davoglio), espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**

Dott. Angelo Madonini  
sottoscritto digitalmente

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Maurizio Vietri  
sottoscritto digitalmente